



# Ministero della Salute

Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.s.n.  
Ufficio 4 – Definizione fabbisogni e percorsi formativi del personale sanitario del S.s.n.  
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

DGPROF/4/I.5.i.j/2021

All. 1

OGGETTO: Quesito dell'Ordine dei medici della  
Provincia di Parma.

Alla Federazione Nazionale degli  
Ordini dei Medici Chirurghi e  
degli Odontoiatri

Pec: [segreteria@pec.fnomceo.it](mailto:segreteria@pec.fnomceo.it)

E, p.c. : All'Ordine dei medici chirurghi e  
degli odontoiatri della provincia  
di Parma

Pec: [ordinemedicidiparma@postecert.it](mailto:ordinemedicidiparma@postecert.it)

È pervenuta allo scrivente ufficio da parte dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della Provincia di Parma, una nota con n. prot. n. 3874 in data 13 luglio u.s (All.1), volta a verificare se l'Ordine dei medici francese possa rifiutare l'iscrizione di un medico comunitario col solo possesso della laurea e abilitazione all'esercizio della professione conseguite nel Paese di origine.

A tale proposito, si rappresentano, qui di seguito, i chiarimenti di questo Ministero che potranno essere comunicati a tutti gli Ordini provinciali nel caso in cui codesta Federazione lo ritenesse opportuno.

Come è noto, il riconoscimento delle qualifiche professionali nei Paesi appartenenti all'UE è disciplinato dalle disposizioni della direttiva 2005/36/CE e s.m. Tale norma stabilisce le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione ed il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

La norma, quindi, disciplina la libera circolazione dei professionisti comunitari, in possesso di un titolo comunitario, all'interno dell'Unione Europea.

Essa stabilisce che godono del riconoscimento automatico alcune professioni, tra cui quella di medico chirurgo, il cui riconoscimento avviene in base ai c.d. requisiti minimi di formazione e quindi non necessitano di valutazione ulteriore da parte del Paese ospitante.

Tuttavia, la stessa direttiva all'art. 4, par. 1 stabilisce testualmente che: *“Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.”*

A tale riguardo occorre far presente che sussistono delle differenze sostanziali tra l'Italia e la Francia nella struttura del percorso di studi sotteso al conseguimento della qualifica di medico chirurgo. Infatti, in Francia si acquisisce l'autorizzazione ad esercitare in qualità di medico dopo aver acquisito una specializzazione successiva alla formazione di base in medicina, senza interruzioni nel percorso formativo.

In linea generale, infatti, in detto Paese il percorso di studi in medicina si articola in 3 cicli: un primo ciclo di tre anni, un secondo ciclo di ulteriori tre anni, al termine del quale gli studenti di medicina al sesto anno, intenzionati a iniziare una specializzazione medica (*Intérnat*), devono partecipare a un concorso a livello nazionale, le *Épreuves Classantes Nationales* (ECN). In base al punteggio ottenuto, possono scegliere una specializzazione e dove svolgere il proprio tirocinio.

La durata delle specializzazioni, come in Italia, varia dai 3 anni (nel caso della medicina generale) ai 5 per altre tipologie, i cui requisiti minimi sono stabiliti dall'All.V, 5.1.3 della direttiva 2005/36/CE.

Al termine della specializzazione, i medici ottengono il *Diplôme d'État de Docteur en médecine* e sono autorizzati a svolgere la loro attività.

Quindi, considerata la regolamentazione nazionale e quanto stabilito dal summenzionato art. 4, par. 1, in Francia non è consentito ottenere il riconoscimento della qualifica di medico chirurgo conseguita all'estero in assenza di un titolo di specializzazione, poichè trovano applicazione nei confronti dei cittadini europei le stesse regole vigenti per i cittadini francesi.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il dirigente  
\*f.to Vincenzo Canale

\*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993”